

Del Baronaggio.

I baroni nella ripartizione del peso non sono affatto considerati: due sono le ragioni, che se ne adducono. L'una antica, che si legge nella numerazione in istampa del 1652, l'altra, che si è posta ora per la prima volta in campo, e si è non meno a voce che in iscritto obiettata. *I beni feudali* (son parole della numerazione) *non son compresi, nè si rivelano nè si numerano, perchè questi per antica consuetudine sono esenti dal pagamento dei*

regii donativi, restando i loro feudi soggetti al servizio militare, eccetto quelli, che sono infeudati dall'anno 1625 a questa parte, o pure che ne' loro privilegi vi sia la clausola, che abbiano a concorrere.

Nella mia rappresentanza de' 25 dicembre 1782 a lungo ho ragionato su di tal punto. Qui basta di cennare ch'essendo i donativi contribuzioni suppletorie per le indigenze dello Stato, i baroni non possono esentarsene sotto il pretesto del peso eventuale del servizio militare. Nel Regno di Napoli i baroni, tuttochè portino il peso del servizio militare sotto il nome di *Cavallo montato*, pure in tutte le occasioni de' donativi han contribuito la loro quota, e quell'annuo pagamento, che in oggi fanno sotto il nome di *Adoa*, altro non è che la rata del contributo loro toccata di un donativo di un milione e ducati 200 mila.

Al tempo di Alfonso d'Aragona i beni feudali erano onnosii all'istesso peso come sono in oggi; e pure quel savio principe stabilì che dovessero contribuire. Oltre a che la ragione in contrario proverebbe troppo, essendo esclusiva ancora della contribuzione de' prelati parlamentarii e delle Università, ch'egualmente son tenuti all'istesso peso.

So che siasi opposto che il Capitolo di Alfonso decise un caso particolare, e che per diritto feudale siculo nè i Prelati nè le Università demaniali sian tenuti al servizio immediato, nè le Università baronali al servizio mediato, mercè l'*ajutorio*, che in tal caso corrisponder dovrebbero a' rispettivi baroni. Questa sorta di opposizione non meriterebbe la pena di dovercisi rispondere, tanto però in breve soddisfarò a tutto.

La determinazione di Alfonso la veggo registrata nel corpo de' Capitoli; dunque è una legge, che forma parte del diritto pubblico di quel Regno. La maggior parte delle leggi altro non sono se non che determinazioni di casi particolari. Ma neanche è vero che Alfonso decise un caso particolare; determinò anzi generalmente il punto del contributo.

In due Capitoli fatti per due diversi Parlamenti ciò si vede determinato, colla sola differenza che in uno non si scorge se ci fosse stata contraddizione de' baroni, come si vede chiaramente nell'altro. Che sia così, fa d'uopo sapersi che nel Parlamento tenutosi nel 1451 si concluse un donativo di fiorini 150 mila, ed in seguito si diede supplica al Re, in cui si disse, *che nulla Città, sive loco, oi BARUNI, sive Prelato fia exento de lo pagamento de la presenti collecta, et donativo.* Il rescritto si fu: *Placet. Reg. Maj.* Questo è il tenore del Capitolo 420 di Alfonso.

Nell'anno poi 1452 si tenne altro Parlamento, e si concluse un donativo di fiorini 200 mila per impiegarli nella reintegrazione del regio demanio, con reluirsi i corpi che se n'erano distratti. In questo Parlamento i baroni non consentirono al contributo, dappoichè ci si legge in fine: *In lo quali pagamento demandano li Bracci de li Prelati, et Persuni ecclesiastici, et Universitati demaniali, che ogni persuna, czoè tanto ipsi Prelati, et Persuni ecclesiastici, quanto li Baruni, et Universitati demaniali, et non demaniali de lo dicto Regno, nullo excepto, digiano concurriri, e pagari pro rata loro contingenti secondo la taxa sarà dato carico.*

Se il tenore del Parlamento, e della supplica indi data al Re, che fu concepita coll'istessissime parole e leggesi inserita nel Capitolo 488, dimostra che i baroni allora, anzichè consentire al contributo dimandato contro di loro da Prelati ed Università demaniali, dovean pretendere franchigia ed esenzioni, molto più ciò si conoscerà dal tenore del rescritto. *Regia Majestas acceptat hujusmodi oblationem, ad cujus solutionem consideratis considerandis, decrevit et declarat Praelatos omnes, et etiam ecclesiasticas Personas, nec non BARONES, et Universitates tam demaniales, quam non demaniales, nemine excepto teneri, et contribuere debere.*

Le arrecate parole formano una legge generale dichiarativa del contributo, che allora e coll'occasione di quel

donativo si pose in controversia. Oltre a che io non so conoscere la differenza tra un caso e l'altro, nè so investigare la ragione per la quale obbligati una volta i baroni a contribuire, non ostante il peso del servizio militare, potessero indi per cagion dell'istesso peso divenir franchi ne' sussecurati donativi.

Qui bisogna che mi dia carico di quel che si dice circa tal punto nel foglio di risposta del Deputato del Regno al primo quesito; e tralasciando le tante cose, che si affastellano, mi restringo a riflettere sull'assunto. Questo principalmente par che si poggia sul presupporre che il peso de' donativi abbia a distribuirsi a norma della legge stabilita dai Parlamenti dai Regnanti approvata: che il Capitolo 488 d'Alfonso non fu una legge perpetua, anzi una eccezione al solito ed inconcusso diritto di esenzione, per cui vi abbisognò un'espressa volontà del Parlamento, confermata ed approvata dal Sovrano: che nel Parlamento del 1452 si dimandarono, e furono accordate tante grazie, quante se ne leggono espresse dal foglio 337 al foglio 345 de' Capitoli del Regno, che tutte soltanto riguardavano il vantaggio e favore de' baroni: che col Parlamento tenutosi nel 1456 si giustifica e si conferma l'ordinaria ed incontrastabile esenzione de' baroni, per dispensare alla quale per quella sola volta, bisognò la dimanda del Parlamento, e la conferma ed approvazione del Sovrano. Chi imprende tale assunto, mi pare che faccia grande abuso de' termini, delle cose e del carattere, che rappresenta.

Nel Regno di Sicilia le leggi si fanno solo dal Re. Il Parlamento, benchè rappresenti tutta la nazione, non detta leggi ma le dee ricevere dal Sovrano. Le risoluzioni parlamentarie debbono adattarsi alle leggi, e non già queste alle risoluzioni del Parlamento. Colle medesime non s'intende mai derogato alle leggi, se il Re non dichiara espressamente di volerle derogare. Il Sovrano non ha bisogno nè dell'espressa volontà, nè della dimanda e consenso del Parlamento per risolvere quel che sti-

ma più conveniente per l'interesse del pubblico. La volontà di tutt'i sudditi delle monarchie ben regolate è nelle mani del Re.

Checchè sia però delle voci, vengo alle cose, e mi sembra che l'intrapresa del Deputato non ha appoggio nè di fatto, nè di ragione. Quando non voglia dirsi che il baronaggio di Sicilia, se conseguisca il tutto debba solo contribuire in parte; ma, se conseguisca solo una parte non debba contribuire niente, non può reggere il motivo addotto in contrario delle grazie ottenute. Questo dimostrerebbe più tosto che in quella occasione dovea addirsi a' baroni tutto il peso del donativo, poichè essi soli ne riportavano tutto il beneficio, e non già gli altri ceti e le Università del Regno.

È ammirabile la franchezza, con cui si assenta che per l'addietro non mai i baroni avean contribuito al peso de' donativi. Sarei curioso di sentire donde ciò si ricava, e quali sono i documenti, che ce lo dimostrano. Le antiche compilazioni de' Parlamenti generali cominciano da tempi molto posteriori ad Alfonso, che fu il primo ad introdurre il sistema de' donativi nel Regno di Napoli e di Sicilia. L'ultima compilazione, non ha guari fatta dal Canonico Mongitore, comincia dal Parlamento tenutosi sotto dello stesso Alfonso nell'anno 1446. In questo nulla si legge di particolare circa le classi dei contribuenti: in generale si parla di tutto il Regno, che offrì un donativo di fiorini 125 mila. Le parole, colle quali si espresse sono le seguenti. *Et facta, et ben inlisa la dicta proposizioni per lo dictu Illustri Signuri D. Lopez Ximen Durrea Vicerè..... conclusiro, et determinarò, che lo dicto Regno..... prometti pagare alla dicta Majestà 125 mila floreni de moneta di Sicilia in termini di anni cinco.* Da queste generiche espressioni, anzichè dedurre che i baroni non contribuirono, deesi arguire tutto l'opposto. Se tutto il Regno offrì ed obbligossi al pagamento, tutte le classi eran tenute a contribuire, e fra queste il baronaggio, ch'è la più princi-

pale; nè ci è maggior ragione, per cui posson credersi esentati i baroni e non già le Università, poichè niente s'individua di particolare nè per gli uni, nè per le altre; ma si parla di *tutto il Regno*. Dica di grazia il Deputato, in che maniera gli anzidetti fiorini 125 mila si ratizzarono, per vedere a chi ne fu addossato il peso? Non potrà certamente soddisfare alla dimanda, perchè le tasse e ratizzi di quei tempi non esistono. Non apparendo dunque il contrario, dobbiam dire ch'essendosi senza alcuna eccezione obbligato *tutto il Regno* tutti dovettero contribuire.

Il mio argomento acquista forza di evidenza quando si rifletta al Parlamento susseguente dell'anno 1451, ch'è il secondo rapportato dal Mongitore. Vi si stabilì un donativo di fiorini 150 mila, e anche fu concepito in termini generali come il primo. Tutto il Regno rappresentato da tre Bracci obbligossi al pagamento, e se ne addossò il peso; pure non si può dubitare che i baroni contribuirono. Benchè manchi la tassa ed il ratizzo, esiste pur tuttavia la supplica data al Re per le grazie, che in tale occasione si dimandarono, e leggesi inserita nel Capitolo 420. In quella, tra le persone che si designano a contribuire, espressamente vi si veggono annoverati i baroni. Di sopra l'ho rapportata per intero, qui giova ripeterla: *Che nulla Città, sive loco, oi Baruni, sive Prelato sia exento da lo pagamento de la presenti collecta, et donativo*. Dunque non è vero che pria del 1452 i baroni nulla mai avessero contribuito, e che il Capitolo 488 fosse stato una eccezione del solito ed inconcusso diritto di esenzione. Il dir ciò è l'istesso che avventurare proposizioni per quel che mai potessero valere, dappoichè ne' Parlamenti, che preceperono, si legge tutto l'opposto di quel che si assenta. Ma se nel 1452 i baroni e gli altri contribuenti chiesero il rilascio delle collette attrassate, come si può avere lo spirito di dire, che prima della legge di Alfonso i baroni non pagavano? Il documento è il Capitolo 484 dello stesso Re. *Item sup-*

*plica lo dicto Regno la prefata Majestà, che li placza relaxari, et remiettiri a li Prelati..... Marchisi, Conti, Viceconti, Baruni si alcuno residuo per lu passato si havisse da pagari per raxuni de coronationi, maritaggio et altri tanto per raxuni de' donationi, quanto per altre collecti, quanto per viguri de' pragmatici, et ogni altra costituzioni de lo Regno. Ecco le leggi anteriori a quella del 1452 che obbligavano i baroni. *Placet R. M. quod pecuniae non collectae pro causis praedictis non colligantur, sed intelligantur remissae.**

Se le cose anzidette ci assicurano che pria del 1452 i baroni contribuivano, dobbiam dire che il Capitolo 488 non fu già un'eccezione di regola, ma confermò e stabilì la regola del contributo, da cui voleano per la prima volta i baroni sottrarsi, e furon contraddetti da Prelati ed Università demaniali. Alfonso coll'anzidetto Capitolo non eseguì la volontà del Parlamento, ma con piena cognizione decise un punto di disputa nato tra parlamentarii, e la decise con una legge dichiarativa del contributo, a cui tutti *nemine excepto* rimasero obbligati, e che dovea riguardare anche il futuro. Ciò è tanto vero che nel privilegio delle grazie allora accordate, o sia tra i Capitoli fatti in quella occasione, vi è il Capitolo 482, in cui leggesi: *con che i presenti capitoli sempre s'intendano stare in viridi observantia, nec propter desuetudinem, aut contrariam consuetudinem s'intenda essere derogato o abrogato in aliquo ali dicti capituli: Placet Reg. Maj.*

Vengo ora al Parlamento del 1456, col quale crede il Deputato dimostrare che anche a' tempi di Alfonso dopo il Capitolo 488 i baroni non avessero contribuito; ma non si avvede che quanto più cerca di stringere il suo argomento per sostenere la pretesa eccezione della regola, tantopiù discredita la riputazione, e diminuisce quell'autorità de' Parlamenti sulla quale, come si vedrà in appresso, unicamente poggia la sua intrapresa in tutta la estensione del presente affare. Se il Parlamento

nel 1432 volle il contributo de' baroni, perchè poi non lo volle nel 1456? Il Parlamento si vuole che in ciò che conchiude, forma il giudizio della nazione. Sia così: però non si può negare che il giudizio debba essere equo, giusto, ragionevole e non già ingiusto, dispotico e capriccioso.

Or questo giudice di se stesso, che nel 1442 conobbe proprio che i baroni contribuissero, dovette conoscere che la giustizia, l'utile e vantaggio comune di tutto il Regno così richiedeva. Quando non si arrechi una ragione peculiare e convincente, che giustifichi la gran differenza che corre tra il *sì* del 1452 ed il *no*, che si presuppone nel 1456 bisogna dire che il Parlamento sia una creatura incostantissima e volubile, che per mero capriccio voglia e disvoglia.

Il dire che le grazie richieste ed ottenute in occasione del Parlamento del 1452 riguardavano il favore de' baroni è troppo insussistente motivo per giustificare l'assunto. Oltre a quel che di sopra ho cennato, è da sapersi per fatto che nel Parlamento del 1456 anche si dimandarono ed indi si ottennero ben molte grazie, e tutte al baronaggio proficue. Diasi un'occhiata al foglio 398 sino al foglio 428 de' Capitoli del Regno, e si vedrà quante siano. Ne cennerò solo alcune rubriche: *Quod Praelati, et Barones possint componere, et perdonare: Quod Barones habeant revisiones causarum: Gabella tarreni, et castrae concessa Praelatis, et Baronibus: De confirmatione Privilegiorum Praelatorum, Baronum, et aliorum: Quod in rivenditionibus Feudorum non solvatur decima.*

Se queste grazie ed altre che per non diffondermi tralascio qui di rapportare, riguardavano solo il favore dei baroni, manca tutto l'appoggio dell'argomento in contrario, perchè dimostrano che anche in tal caso avrebbe dovuto darsi luogo all'eccezione, e non già alla pretesa regola.

Di più rifletto che la regola generale di esenzione uni-

camente si forma sul peso del servizio militare. Or questa non poteva avere affatto luogo per lo donativo conchiuso nel Parlamento del 1456. In occasione della guerra, che allora vi era col Turco, si fecero alcune galere per la difesa e custodia del Regno. Se ciò non era servizio militare, qual altro mai poteva essere? Anche attenti i Capitoli del Re Giacomo, o sia del Papa Onorio, de' quali ho ragionato a lungo nella mia rappresentanza de' 28 dicembre 1782, i baroni non poteano esentarsene. Dunque il dire che ne furono esentati non potrebbe ad altro attribuirsi se non che al mero capriccio del Parlamento, non essendoci non che ragione ma nè anche pretesto da poter accordar loro la supposta franchigia.

Diasi però luogo al vero, nè si faccia a quel Parlamento un torto, che non merita. I baroni non furono eccettuati, come nel foglio del Deputato si assenta; nè Alfonso recedè dalla legge, che quattro anni primo avea fatto. Lo stesso Parlamento lo spiegò, e lo stesso Alfonso quando accettò quel donativo lo prescrisse al Capitolo 498, le di cui parole sono: *Item che nulla sia exempto de lo presenti donativo, e se la dicta Majestà havisse fatto, oi volisse fare exempto alcuno, la rata contingenti o quello, se debba imputari a la Regia Curte, ita quod non sia accollata sopra li altri: Placet Reg. Majest.* A vista del trascritto Capitolo finchè non si trovi in Sicilia un vocabolario, che ci faccia sapere che *nullo exempto* significa che siano esenti i baroni, non si può certamente sostenere che in quel donativo non contribuirono.

Non dovrei aggiugner altro su di ciò, chè mi sembra cosa pur troppo chiara; non pertanto son obbligato a dilungarmi sulla stessa materia, per togliere tutti quei dubbii, che possono facilmente insorgere colla lettura del foglio, in cui molto si presuppone, molto si confonde, moltissimo si tralascia. Nell'anzidetto Parlamento del 1456 in occasione della guerra col Turco, come di già ho cennato, per potersi costruire quattro galere, ol-

tre le due che restarono a carico di Palermo e Messina, il Regno offerì fiorini 60 mila soggiungendosi *li quali fiorini 60 mila se hajono a pagare per tutti li tre Bracci Ecclesiastico, Demaniale, et Università de' Baruni in due anni.*

Se l'autor del foglio non si fosse fermato a queste sole parole sulle quali tanto si poggia, ma avesse letto l'intero contesto del Parlamento, non avrebbe fatto uso delle medesime per dimostrare d'esserne stati i baroni esentati. Avrebbe veduto che collo stesso Parlamento si fece altro donativo di fiorini 300 mila, e tanto l'uno quanto l'altro tutto il Regno rappresentato da Bracci *Ecclesiastico, Militare e Demaniale*, si obbligò di pagare: *Et per accaxione de li dicti grazii, privilegii, ed immunitati per la Regia Majestà cuncidenti a lo prefato Regno, tutti li tre Bracchii videlicet Ecclesiastico, Militari, e Demaniale, nemine discrepante graziosamente offerino, et donano a lo dicto Signor Re fiorini 300 mila, et etiam floreni 60 mila per fabbrica, ed armamento dei quattro Galei de la moneta de lo dicto Regno etc.*

Poste tali espressioni per sostenere l'autor del foglio che i baroni fossero stati esenti, dovrebbe dimostrarci un paradosso, che i medesimi non sono compresi sotto il nome di *Braccio militare*. In Sicilia veramente non ci sono altre classi per rappresentare il Regno intero, nelle quali si possono intendere i baroni inclusi. Nè credo voglia dirsi che il *Braccio militare* li comprenda quando si tratta di godere le tante prerogative, onorificenze e vantaggi, che il baronaggio gode nello Stato, ma non già quando si tratta di soffrirne i pesi, perchè allora comprende soltanto le Università baronali e non già i baroni; e che se concorrono e consentiscono a' donativi sotto il nome di *Braccio militare*, il di loro concorso e consenso obbliga al peso le Università baronali, che nel Parlamento non intervengono, e non già essi medesimi che sono intervenuti, son concorsi, ed hanno acconsentito. Questo sarebbe lo stesso che delirare e non discorrere.

Oltre alla natura della cosa, che porta seco che quando tutto il Regno senza alcuna eccezione siasi sotto il nome di tre Bracci obbligato, restino pur tenuti i baroni, ciò si conferma coll'autorità degli stessi Parlamenti, tanto sacrosanta per l'autor del foglio, che mercè la medesima crede di salvare tutt'i disordini, che sono in Sicilia per la ripartizione de' pubblici pesi.

Nel Parlamento del 1538 tutto il Regno sotto nome di tre Bracci Ecclesiastico, Militare e Demaniale si obbligò a formare quattro compagnie di cavalli. Il peso si ripartì per una quinta parte su il Braccio ecclesiastico, per due quinte parti sul Braccio militare, e sul demaniale gli altri due quinti. Nell'istesso tempo che si fece tal ripartizione si soggiunge: *pagando però li più facultusi tantum di tutto lo dicto Regno, cioè Ecclesiastici, Marchesi, Conti, Baruni, ed altri personi facultusi etc.* Dunque a giudizio dell'istesso Regno sotto l'espressione di *Braccio militare* non s'intendono solo le Università baronali, ma anche i baroni; ed al peso son tenute così l'une come gli altri. Questo è il primo tra gli antichi Parlamenti, in cui si disegnano quote di contributo, e classi di contribuenti. In tutti gli altri più antichi si vede che generalmente il Regno sotto il nome collettivo de' tre Bracci obbligavasi a pagare. La mancanza delle tasse e de' ratizzi di quei tempi, e il credersi che la faccenda si regolasse come l'ha regolata in appresso ed a' tempi molto posteriori la Deputazione del Regno, dà occasione all'equivoco, che si pone in campo.

Questo corpo allora non esisteva, nè era sedentaneo in Palermo, e molto meno si era reso di diritto quasichè privativo del baronaggio. Le tasse si facevano da coloro, ch'erano incaricati nel Regno, ma con lo intervento dei ministri fiscali, che certamente doveano invigilare non solo per l'interesse del Fisco, ma ancora che tra i contribuenti non restasse alcuna parte gravata. Due Capitoli dell'istesso Alfonso fatti l'uno sotto la rubrica *de taxa fienda per Deputatos* per lo Parlamento tenutosi

l'anno 1451¹, e l'altro sotto la rubrica *de taxoribus collectarum, et Deputatis* per lo Parlamento dell'anno 1456² chiaramente ce lo dimostrano.

Per vieppiù dimostrare l'ingiustizia della pretesa esenzione voglio fingere che non esistesse la legge di Alfonso, che indefinitamente obbliga i baroni al contributo di qualunque donativo, pure, anche seguitando le tracce della loro posizione, sarebbero tenuti a contribuire per tredici donativi ordinarii, dal peso de' quali abusivamente si sono sottratti. Tre de' medesimi, come sono quelli de' *Ponti*, delle *Torri* e de' *Regenti*, riguardano i pesi comunicativi del Regno, ed il comodo di tutti, e fra tutti degli stessi baroni. Che ha che fare in ciò il peso del servizio militare? Non s'introita dal Fisco il di loro importo, ma dalla Deputazione del Regno dee erogarsi a quelli usi, a quali fin dalla loro origine furono designati. Se il peso del servizio militare potesse esentare il baronaggio dal contribuire agli anzidetti tre donativi, dovrebbe esentarlo ancora dal pagamento dei proprii debiti. Tra l'un caso e l'altro difficilmente si tro-

¹ Item supplica lo dicto Regno, che li Deputati de lo novo Parlamento siano quelli, che hannu affari la taxa de lo pagamento della presenta summa, e che ogni Città, e Terra, e Baronie, et Universitati, hagia a pagare secondo la taxa, che sarà facta per li Deputati, et plui dinari non si poczano cogiri, si non quelli, che saranno in la taxa quolibet anno durante dicto tempore ut supra: *Placet Regiae Majestati intervenientibus tamen Vicerege, Magistro Justitiario, et Rationalibus, et Conservatore, vel ejus Locumtenente.*

² Item ex quo tempore praeterito, quelli, che hanno intervenuto in la taxa de li regii collecti, non bene informati de li renditi uniuscujuscumque, hanno gravato, taxando plui de lo debito ad alcuni, per togliere ogni gravicia, et reducirli tali taxa ad justitiae debitum, sia sua me provediri, che chi siano tutti Deputati, che su inlu Regnu in questo vltimo Parlamento, essendo requesiti per litera, et in eorum contumacia presentes possint expedire: *Placet Regiae Majestati, dum tamen quolibet brachio, vel statu interveniant ad minus tres ex Deputatis usque Brachii simul cum Vicerege, et Magistris Rationalibus, qui quidem Deputati antequam ad aliqua procedant, teneantur jurare soleniter bene, et fideliter se habere in taxatione.*

verà alcuna differenza. Chi non vede che, non contribuendo i baroni agli anzidetti tre donativi, non solo non servono allo Stato, ma che in ciò lo Stato serve loro?

Vengo agli altri dieci, e particolarmente parlerò dell'origine e natura di ciascheduno. Il primo è quello di annue once 20 mila, che per antonomasia si chiama *Ordinario*, perch'è il più antico di tutti quegli altri che, per essersi sempre confirmati, da temporanei son divenuti perpetui ed ordinarii, e fu stabilito nel Parlamento del 1502. È da riflettersi che nel discorso preliminare impresso nella numerazione del 1652 l'origine di questo donativo si porta fino a' tempi di Alfonso, che ordinò il contributo de' baroni. Minacciava allora il Turco con grandissimi preparativi d'invadere il Regno; eravi bisogno di fortificare le piazze marittime, e di sostenere armata ed esercito: *hanno per questo* (son parole del Parlamento) *dicti tre Brachj deliberatu, votatu, et concluso per tutti li cosi, et causi sopradicti divirisdari, et offeriri ad S. M., e per sua parti ad Vostra Illustri Signoria libere florini 300 mila, de li quali S. M. ndi fazzi quello sia più so servizio, come meglio ad Sua Altezza piazza, da pagarisi per tutto lo Regno nemine exempto.* O si riguarda il perchè il donativo si fece, o la maniera colla quale si conchiuse, sempre si vede quanto sia abusiva l'esenzione de' baroni dal contribuire. La custodia e difesa dal Regno obbliga al servizio militare. Per tal cagione il donativo si fece, e tutti *nemine exempto* obbligaronsi al pagamento. Dunque i baroni son tenuti al contributo.

Il secondo è quello, che corre sotto nome di *Fortificazioni*. Ebbe la sua origine nell'anno 1431, in cui tenutosi un Parlamento generale, dopo di essersi confermato il di sopra rapportato donativo ordinario, si offerono altri fiorini 100 mila per potersi erogare nelle fortificazioni di tre piazze marittime Siracusa, Trapani e Melazzo, sommamente necessarie per la conservazione del Regno. Il pagamento di questa somma si promise

pria da tutto il Regno tra cinque anni, indi se ne addisse una quinta parte a carico del Braccio ecclesiastico, due quinte del Braccio militare, e due quinte parti del Braccio demaniale. Finalmente si soggiunge: *Nel qual pagamento dovessero contribuire tutte le Città, e Terre del Regno, li quali fu taxati pagare nel donativo delli 300 mila florini offerti per detto Regno alla prefata Cesaria Majestà nemino exempto dalla taxa predetta da farsi, etiam quelle Città, Terre, Persone, ed Officiali, li quali nelli regj donativi sono stati taxati, e per exemptione non hanno pagato, etiam quelli feudatarii, che non vanno al servizio militare, de lo pagamento delli quali florini 100 mila siano exempti, e franchi li poveri.*

In appresso colle conferme, che da tempo in tempo si son fatte, questo donativo ha ricevuto due alterazioni. La prima nel Parlamento del 1548, in cui la contribuzione del Braccio ecclesiastico da quinta si ridusse a sesta, e la seconda nel Parlamento del 1567, in cui si stabilì che il pagamento de' florini 100 mila non si facesse fra il corso di cinque ma di soli tre anni; quindi viene a risultare per annue once 6666:20, che attualmente si pagano. A' motivi di sopra espressati per lo donativo ordinario qui bisogna aggiungere che si considerò il baronaggio esser così tenuto, che si vollero obbligati anche quei baroni, che per privilegio o pur per altra cagione fossero esenti dal servizio personale: *etiam quelli Feudatarj, che non vanno al servizio militare.*

Ma su di ciò io ne appello al giudizio degli stessi baroni. Essi medesimi han conosciuto giusto, ed hanno in effetto sempre contribuito la loro rata ne' donativi, che si son fatti per la costruzione e mantenimento delle fortezze del Regno. Oltre al presente donativo, che riguarda solo le fortificazioni delle tre piazze di Siracusa, Trapani e Melazzo, in sette Parlamenti tenutisi dal 1707 si fecero i donativi per le fortificazioni di tutte le piazze del Regno; ed in tutt'i sette Parlamenti i baroni furono ratizzati, e contribuirono la loro quota, *stantechè*, (son

parole del Parlamento del 1680) *si tratta della propria conservazione, e di donativo, che si ha da impiegare per le fortificazioni del Regno.* La stessa ragione, che ha luogo in uno dee valere nell'altro caso, non essendoci alcun motivo di differenza tra l'uno e l'altro.

Il terzo donativo s'impose nel 1561, per costruirsi e mantenersi sei galere per custodia del Regno sito vicino alle frontiere dell'inimico, e difenderlo dalle sue incursioni. Se questa fu la cagione del donativo, non può il baronaggio esentarsene, tanto più che nel Parlamento in termini generali si parla d'addirsi il peso a tutti senza alcuna eccezione.

Il quarto è il donativo chiamato della *Macina*, o sia di scudi 100 mila. Fin dall'anno 1562 erasi dal Parlamento stabilita la gabella di tari uno per oncia sopra drappi di seta, di panno, di tela ed altre robbe, acciò potesse il Re supplire alle paghe della truppa, e mantenimento delle galere, troppo necessarie alla difesa del Regno. Nel Parlamento del 1564 si volle abolire l'anzidetta gabella sull'assertiva di essersi sperimentata dannosa, di grave peso e di difficile esazione; ed in luogo della medesima si stabilì la gabella della macina di ducati nove per ogni tomolo, o sia di un tari e grana quattro di quella moneta per ogni salma di grano.

Il quinto è il donativo fatto nel Parlamento dell'anno 1567 di scudi 20 mila da pagarsi fra tre anni per le fabbriche de' regii palazzi. L'offerta si fece da tutto il Regno, non vi si legge alcuna eccezione, ed il Braccio militare concorse, ed obbligossi cogli altri.

Segue il sesto de' *Percettori*, che si stabilì nel Parlamento del 1570. Ne fu l'oggetto l'evitarsi i mali, che cagionavansi da' commissarii destinati per l'esazione. Si vollero situare tre percettori uno per ogni valle, per lo soldo de' quali offrironsi annui scudi 3600, ed al pagamento obligaronsi tutti tre i Bracci. Dall'istesso Parlamento si scorge che questo donativo fu un'aggiunzione al donativo ordinario, di cui di sopra ho ragionato;

ed il Regno espressamente obbligossi di soddisfarlo nella stessa maniera.

Il settimo è il donativo della *Cavallaria* di annui scudi 40 mila, o sia di once 16 mila. S'impose nel Parlamento del 1576 per lo mantenimento di 300 cavalli, che crederonsi necessari per la difesa del Regno per custodirlo dalle nemiche invasioni.

L'ottavo è il donativo di scudi 300 mila. Di già mi trovo di aver a lungo ragionato dell'origine e del progresso di questo donativo, e del come siasi ridotto allo stato attuale di once 72: 712. La mia Rappresentanza de' 5 aprile 1783 versa unicamente su tale oggetto. Qui solo debbo cennare che le gabelle, imposte col Parlamento del 1612 per potersi all'anzidetto donativo adempire, sperimentandosi gravose dalla Deputazione del Regno, e non già dal Parlamento, come si dice nel foglio del Deputato, si surrogò alle medesime la gabella di tarì quattro sulla macina, che in tal fatta da un tarì e grana quattro restò aumentata a tarì cinque e grana quattro a salma. La Corte, per supplire alle spese delle tante guerre che ne' tempi passati ebbe a sostenere la Monarchia di Spagna, avea contratti tanti debiti che non bastavano le ordinarie rendite a soddisfarli. Si pensò di andarli ricomprando per ovviare a mali peggiori, che lo sbilancio del Regal Patrimonio seco portava. La comune pubblica causa fu l'origine di tal peso, nè il baronaggio avea ragione da potersene esentare.

Gli altri due donativi ordinarii l'uno di scudi 45 mila, e l'altro di scudi 65 mila hanno la stessa origine. Nel Parlamento del 1639 si stabilì un donativo perpetuo di annui scudi 150 mila, e si designò la maniera colla quale vi si dovesse adempire. L'imposizione della gabella della carta bollata, e del due per 100 su tutt'i contratti di vendita, di rifiuta, cessione, donazione, conduzione e locazione, di mutuo, di cambii, o alla voce si credè bastevole a fare il pieno della somma offerta. Chi riflette all'indole di queste gabelle vede che il peso prin-

cipalmente ricadea su de' proprietarii, e fra costoro su de' baroni, che sono i più ricchi proprietarii del Regno. L'esito non corrispose al disegno, e per evitare il danno, che tali gabelle cagionavano, nel Parlamento del 1642 se ne chiese l'abolizione, e in di lor vece si offrirono *in solutum* alla Regia Corte annui scudi 100 mila da poterli vendere e disporre a suo arbitrio, de' quali se ne caricarono annui scudi 30 mila a tutte le Università del Regno, e pe' rimanenti scudi 70 mila s'impose una gabella sopra le viti, le pergole, gli alberi di olivi, e i gelsi. Non si ricavò da questa il frutto corrispondente; onde fu che la Deputazione del Regno caricò alle Università altri scudi 15 mila, che uniti a' scudi 30 mila formano il pieno del donativo-chiamato di scudi 45 mila.

Indi nel Parlamento del 1645 si vollero anche abolire le imposizioni sulle viti, pergole, olivi, e gelsi, ed in di lor vece si offrirono gli annui scudi 65 mila, che si stan pagando dal Regno alla Regia Corte, per cui nulla i baroni contribuiscono; e pure nell'anzidetto Parlamento si disse, *acciò possa il Regno realmente fortificarsi, e in ogni tempo, sia atto a resistere alli bisogni ed assalti, che per l'innanti tentassero contro di esso il sudetto comune nemico del Cristianesimo, gli altri nemici, ed emoli della Monarchia di S. M.* E di più l'abolizione delle anzidette gabelle principalmente riguardò il di loro beneficio, perchè essi ne evitarono parte del peso.

Dalle cose finora esposte mi pare che, anche prescindendo dalla legge di Alfonso dichiarativa del contributo e la causa de' baroni si dovesse decidere dal Papa Onorio, i di cui Capitoli si vuole che si fossero in Sicilia dal e Giacomo adottati, pure non potrebbe fare a meno di non obbligarli a contribuire ai tredici donativi ordinarii, de' quali si trova il Regno gravato. Quel *servigio militare*, a cui dicono di essere tenuti mercè gli anzidetti capitoli, è quello appunto a cui adempirebbero col contributo. Lo Stato in oggi non si difende più coll'esercito de' baroni, ma colle prestazioni suppletorie, quali

sono i sopracennati donativi, che a tal fine furono introdotti. Queste prestazioni suppletorie, che vanno sotto nome di donativi, s'offrono da tutto il Regno per cause necessarie, che riguardano il bene comune, dalle quali niuno, per qualunque privilegio o immunità che goda, può a giudizio dello stesso Regno esentarsi, nè può permettersi, se non inteso il Regio Fisco¹. L'autore del foglio dato in nome del Deputato potea osservarlo presso quel Canonico Mongitore, della di cui autorità molto si vale, e ch' espressamente lo dice². È certo che il servizio militare sia peso della difesa e conservazione dello Stato. Il medesimo, giusta la polizia del Regno di Sicilia, co'donativi si difende e conserva. Dunque i baroni, che hanno il peso del servizio militare non debbono contribuire a donativi è l'argomento il più strano ed inconseguente, che possa mai farsi. Bisogna finalmente persuaderci che servizio militare e donativo non formano peso duplicato, ma unico e solo sotto due nomi diversi, che importano la stessa cosa.

Ed è tanto vero andar del pari, o importar lo stesso servizio e sovvenzioni, e di essere i baroni ugualmente tenuti all'uno ed all'altre, quanto è il vederlo espressamente stabilito da Capitoli del Re Giacomo. In un luogo ci si legge: *servitia exhibeant, et adjumenta praestent*³. In un altro: *Ab eisdem fidelibus nostris per nos, et heredibus nostros subvenio exigatur*⁴. Questa sorta di prestazione chiamossi ancora taluna volta *collecta: pro solutione pecuniae subventionis, vel collectae*⁵. Sia che si vo-

¹ Capit. XXXVI Ferd. II.

² Memorie storiche dell'antico, e moderno uso del Parlamento Capitolo XVII fol. 75. Ragionevolmente s'introdussero questi donativi in Sicilia, dice un grave Ministro (Bernard. Mashel descr. e rel. del Governo di Sicilia cap. 49, fol. 86) per conservare le forze marittime e terrestri del Regno tanto esposto alle nemiche invasioni, col farsi le necessarie prevenzioni; e poichè non sono bastevoli al Re di Sicilia le proprie regalie, e Patrimonio a far queste spese, e prevenzioni, fu necessario nei secoli passati l'introduzione de'donativi volontarii, che si propongono ed offeriscono ne'Parlamenti. — ³ Cap. 29, Reg. Jacob.

⁴ Cap. 1 et 2, ejusdem Reg. — ⁵ Cap. 42, Reg. Federic.

glia però della diversità de' nomi, la cosa sempre è la stessa, ed a tal sorta di prestazioni tutti egualmente son tenuti; e, se potessero esentarsene i baroni sotto il pretesto del servizio militare, dovrebbero esentarsene ancora i Prelati e le Università, pe' quali concorre l'istessissima ragione, essendo anche tenute le città demaniali ed i Prelati al servizio immediato, e le baronali all'ajutorio, o sia al servizio mediato¹.

So che taluno ha detto, che ciò non si verifica per diritto siculo feudale; ma basta non ignorare le prime nozioni del governo militare introdotto da Normanni fondatori della Monarchia ne'nostri Regni, per vedere il contrario. Io non ho voglia, nè tempo, nè conviene al mio carattere di dissertare. Basterà che qui cenni, che il Re Ruggiero fondò la Monarchia Siciliana su il piede medesimo, nel quale Guglielmo il Conquistatore, anche Normanno, fondò la Monarchia d'Inghilterra. Quivi si fece l'allibramento generale o sia il catasto, ove tutto descrisse e tutto sottopose al servizio militare senza veruna eccezione. Esiste ancora in Westminster in due volumi autografi un tal allibramento, ed appellasi il *rotolo di Vindonia*. Lo stesso fece qui Ruggiero. Le sue tavole censuali erano i libri chiamati *defetarii*, ove era il catasto di tutte le Università, i quaderni di tutt'i feudi, ed il cedolario di tutt'i pesi fiscali, sì de' luoghi del Demanio Regio come de'luoghi baronali, e vi eran descritti i pesi ordinarii, e da' medesimi si prendeva norma del contributo negli straordinarii.

Questo sistema importava che tutti dovessero soffrire il peso del servizio militare, altri direttamente altri indirettamente. I baroni lo soffrivano direttamente, ed esigevano dagli uomini de'loro feudi l'*ajutorio*, come potrà osservarsi nella Costituzione *Quamplurimum* di Guglielmo I. Tutt'i luoghi demaniali soffrivano ancora tal peso. La parola *fidelitas* importava servizio, e la fedeltà

¹ Cap. 54, Reg. Martini.

giuravasi egualmente da'baroni che dalle città e luoghi del Regio Demanio.

Nelle occasioni di guerra chiamavansi tutti a servire, e ciò appellavasi con voce barbara *adunamentum*, detto dappoi *adhoamentum*, e la rata del servizio si disse *adhoa*. Si formarono perciò i libri *adhoanae*, volgarmente detta *Doana*, ov'era descritta la rata del servizio diretto *in capite Curiae*, e quello del servizio indiretto appellato *secundum quid*, ed in questi libri erano registrate ancora tutte le città e luoghi demaniali senza eccezione, come può osservarsi in più Costituzioni dell'Imperador Federigo, e specialmente nella Costituzione, che comincia: *Magnae Curiae nostrae*, in cui leggesi, *de Comitibus, Baronibus, Civitatibus, Castris, et magnis Feudis, quae in quaternionibus Dohanae nostrae Baronum inveniuntur inscriptis.*

La città di Messina, tuttocchè avesse ottenuto da Ruggiero un amplissimo privilegio, che nella storia del Buonfiglio leggesi trascritto, pure non fu esentata dal servizio militare *ordinario*, ma soltanto dallo *straordinario*.

Giusta tal sistema se le città e luoghi demaniali non avessero contribuito al servizio militare, sarebbe stato necessario, che tutte s'infeudassero, acciocchè il Re avesse potuto comporre il suo esercito con tutte le forze dello Stato, altrimenti ne sarebbe venuto o un danno notabilissimo alla Monarchia, o un pregiudizio a'baroni, i quali avrebbero dovuto soli portare tutto il peso della difesa comune del Regno.

Quanto si è detto avea anche luogo per tutt'i Prelati, che al servizio militare eran tenuti, come si osserva dall'anzidetta Costituzione *Quamplurimum*, che stabilì i casi, ne'quali potevan far uso del diritto dell'*ajutorio*. I soli Ordini religiosi militari degli Spedalieri e de'Templarii erano esenti da tal peso, come quelli che professavano il servizio militare di là dal mare contro gl'infedeli, o pure chi avesse espresso privilegio di esenzione. Il che diede motivo all'Imperador Federigo di emanare la tanto celebre Costituzione *Praedecessorum*, con

cui proibì gli acquisti a que'luoghi pii solamente, da quali non si dovea il servizio, *de quo nostrae Curiae servitium minime debeat*: Costituzione, a cui si uniformò poi il Re Federigo d'Aragona col suo Capitolo 24.

Il Codice delle Costituzioni dall'anzidetto Imperadore promulgato è comune a tutti due i Regni. Fin'ora non è a mia notizia d'esserci legge posteriore nella Sicilia, che in questa materia ci abbia derogato; anzi leggo il contrario ne'Capitoli del Regno, e specialmente ne'Capitoli 25 e 26 di Filippo II, e nel Parlamento del 1532, ed in ben molti altri de'tempi posteriori, che ne dimostrano l'osservanza. È in mio potere un riassunto degli atti formati nel 1674 da D. Giulio Pignatelli Marchese della Sambuca, che dal Vicerè fu destinato Vicario generale per la difesa e custodia di moltissimi luoghi del Val di Mazzara. Le guerre d'allora facevan temere di invasione nemica nel Regno. Intimò egli a tutte le Università di sua giurisdizione il servizio militare, fece il rolo e la tassa de'soldati, che ciascheduna Università dovea somministrare, ed in quanto ogni cittadino proporzionatamente a suoi averi tenuto era di contribuire. Dunque il dire che se il peso del servizio militare dovesse esimere i baroni dal contributo de'donativi, per la stessa ragione dovrebbero esentarsene le Università ed i Prelati parlamentarii, che sòn tenuti allo stesso peso, non è ignorare i principii del diritto siculo feudale, come alcuno forse con troppa franchezza e poco avvertenza ha spacciato, ma è ragionare giusta il costume del Regno e le leggi fondamentali della Monarchia, non molto e non a tutti note.

Oltre al peso del servizio militare, di cui si è bastantemente ragionato, si dice che i baroni portano a pro del Fisco il peso del *rilevio* nel caso della morte del feudatario, della *decima* del prezzo in caso di alienazione, e nel foglio di risposta ultimamente esibito dal Deputato si aggiunge anche il diritto di *mezz'annata*. Nulla queste cose han che fare col peso de'donativi. Già mi trovo per lo *rilevio* e per la *decima* di averne bastantemente

parlato nella mia rappresentanza de' 28 dicembre 1782, e qui solo debbo aggiungere che, siccome allora in generale cennai il tenue fruttato che davano all'Erario, così ora più accertatamente lo posso indicare. Nello stato del Regno e piano generale dal Patrimonio tempo fa umiliato al Re, conservandosi tal rendita eventuale col fruttato di un decennio, ricade ad annue once 3759: 71: 12. Ecco il gran peso, che a piena bocca tanto si magnifica, per una parte del quale, che corrisponde alla *decima*, i feudi nel Regno di Sicilia sono in commercio senza bisogno di assenso.

Il diritto della mezz'annata è vero che dal Fisco si esige, e dal detto piano si vede che coacervatamente ricade ad annue once 2208: 22: 14; ma niente ha che fare; nè è peso che soffrono i beni feudali. Nacque nel 1631 con due carte reali di Filippo IV. Cadde l'imposizione sopra tutti gli officii e cariche così di regia provvista, come di elezione dei Vicerè, de' Capitani generali, de' Governatori de' Consigli e de' Tribunali; e tanto se gli officii e le cariche fossero della classe de' vendibili, quanto di quelli da conferirsi per l'amministrazione della giustizia, ancorchè il salario e gli emolumenti si dessero per la fatica personale del provvisto. Si dispose altresì di esigersi sopra tutte le mercedi, aiuti di costa, grazie, titoli ed onori, che da indi in poi, o a tempo determinato, o a beneplacito, o perpetuamente si fossero conceduti. Posto ciò nè i feudi nè i beni di qualsivoglia natura soggiacciono a tal peso, perchè soltanto è imposto sopra gli officii, cariche, mercedi, grazie, titoli ed onori. Quindi è che per l'investiture de' feudi semplici non si paga; se però il feudo è decorato di qualche titolo concesso dopo dell'anno 1631 si paga il diritto giusta la tariffa formata dall'ufficio di mezz'annata, non già per lo feudo ma per lo titolo, conforme si paga per tutti gli altri titoli personali di mera onorificenza, nè ad alcun feudo annessati¹.

¹ Sicul. Sanction. tom. 3, tit. XI, de Offic. Comm. dimidia annatae pag. 427.

L'altra moderna opposizione non mai per lo passato posta in campo si è, che i baroni pagano e portano il peso de'donativi con soffrir le *gabelle civiche* a pro di quei Comuni, ove la di loro roba è sita; anzi nel foglio del Deputato per dimostrarsi il vantaggio, che ricavano le Università dal presente sistema, si fa un conto che la sola gabella della macina a ragione di tarì cinque e grana quattro la salma è bastevole, non che pe'due donativi, pe'quali fu imposta, ma per la rata di tutt'i donativi *ordinarii*, con restar anche d'avanzo sino all'annua somma di once 8153; vantaggio, che per lo più si assenta di ricadere alle Università del Demanio, che hanno maggiore ampiezza di territorio e maggior traffico, ed in conseguenza ci si fa maggior consumo.

Che dura fatalità è quella del Demanio nel Regno di Sicilia! Al privato interesse di coloro, che lo rappresentano, torna conto non già di sostenerlo e proteggerlo, ma di opprimerlo e gravarlo. Più chiara prova di quel che sta accadendo, a senso mio non credo che possa darsi. Oltre al Deputato del Regno, si è portato apposta in Napoli il Procuratore della Deputazione, che ivi abusivamente chiamasi il Fisco della Deputazione. Questi, come inteso, non solo somministra le notizie, ma è da credersi che sia l'autore de' fogli, che si sono presentati in nome del Deputato. S'è così, questo Fisco abusivo, o per dir meglio questo *antifisco*, che a larga mano viene ricompensato dei suoi incomodi e delle sue fatiche, dovrebbe riflettere che quel danaio, che in tale occasione guadagna, se non esce dalla borsa de' Deputati, promana alla Deputazione del Regno da quelle Università, contro le quali è venuto ad agire in un'affare, che non ha altro oggetto, come il Re clementissimamente si è dichiarato, se non che di sgravarle ed equilibrare tra di loro il peso, togliendo da mezzo le abusive esenzioni.

Dovrebbe sapere ancora che il corpo della Deputazione, di cui si chiama Fisco, non è nato per rappresentare privatamente il baronaggio e per sostenere le sue

preminenze, dritti, prerogative ed esenzioni, ma per rappresentare l'intero Regno e tutte le diverse classi de' cittadini, che lo compongono, acciò l'una non sia dall'altra gravata. Avrebbe dovuto riflettere che quel degno Cavaliere per tutt'i versi rispettabile, che si è incomodato a portarsi qui, è un Deputato del Braccio demaniale, e rappresenta particolarmente il carattere di Procuratore costituito nel Parlamento per detto Braccio, e che non conveniva stendere e dar fogli in suo nome, nei quali si fan parti in contrario a chi fa la figura di suo costituente. E per ultimo dovea badare che in tal fatta non è più da riguardarsi come un Deputato del Demanio; ma, per servirmi dell'espressione siciliana, come un *singolo*, a cui preme più il proprio interesse, e del suo ceto che di quel Braccio, che rappresenta.

Vengo ora all'opposizione, che gli antichi giudiziosamente non facevano, contenti solo di ricorrere al peso del servizio militare. Se gli autori della medesima avessero considerato che, in vece di far la difesa de' baroni, confermano il disordine del ripartimento, certamente non vi si sarebbero tanto fondati.

Il baronaggio, essi dicono, paga le gabelle *civiche* come tutti gli altri particolari. Dunque rispondo io, e come dee dire chiunque abbia buon senso, si è fatto molto male di non allibrare i suoi beni, e di non porli a calcolo per la ripartizione del carico tra le Università.

La mancanza di questa operazione fa sì che il ratizzo sia ingiusto, erroneo, molto gravoso per quelle Università, ove o poco o niente esiste di beni di natura feudale; e per l'opposto vantaggiosissimo per quelle altre, ove la maggior parte de' beni sono di tal natura. Certamente che i beni feudali non sono distribuiti a parte uguale tra tutte le Università della Sicilia. In alcune non ce ne sono affatto, in talune altre ce ne sono pochi, e quasi tutti esistono nelle Università del Braccio baronale. Quindi ne seguirebbe, se i baroni effettivamente pagassero, che tuttochè queste avessero quantità di ef-

fetti siti nel di loro distretto soggetti al peso, pure il di lor carico sarebbe molto tenue per non essersene tenuta ragione nel general ripartimento.

Se i baroni pagano, perchè dunque opporsi tanto al contributo diretto? Se nello stato attuale portano il peso, che importa loro che ciò l'eseguano in una maniera o in un'altra? Se pagano, perchè impugnano il sistema proposto dal Governo di Sicilia di ridursi ad uno tutt'i carichi, e fare il ripartimento con dividersi il peso *ad ratam bonorum*? Nel primo loro apologetico, o sia nel primo foglio esibito in contrario nel Consiglio di Finanze, espressamente si dice che quella piccola rata, che contribuiscono pe' donativi straordinarii sia un soprappiù, a cui non sarebbero tenuti. Che bella occasione da farne un risparmio! L'anzidetto sistema n'apre loro la strada. Contribuiscano direttamente a tutt'i donativi *ordinarii* e *straordinarii ad ratam bonorum*, e non saran tenuti ad altra contribuzione. So che a taluno sia giunta tanto nuova la massima di contributo diretto ed indiretto, che abbia posto in iscritto che una tal distinzione sia un prodotto della sottigliezza scolastico-teologica poco proporzionata alle materie di Stato. Oh quanto poco a proposito si fa uso in questo luogo di un diletto, che ci sta molto male appigionato!

L'interessante materia de' tributi, se per l'addietro appo noi fu trascurata e negletta, oggi però vedesi bastantemente rischiarata; nè dovrebbero essere tanto incogniti i termini di dazio, e peso diretto ed indiretto. Chi non ne sa la diversa indole e natura, nè conosce i diversissimi effetti, che l'uno e l'altro produce nello Stato, e quanto il medesimo ci si debba interessare, non ha diritto non che d'irridere altri, ma neppure di parlarne. Ripeto con questa occasione, che non sono in circostanze di dissertare, rapportando qui tutto quel che se n'è detto da tanti scrittori di pubblica e politica economia, taluni de' quali a dì nostri fanno molto onore alla patria, e mi restringo solo al punto che sta in esame.

Egli è certo che nel Regno di Sicilia i baroni formano un ceto troppo rispettabile, distinto e separato dal resto della cittadinanza. Ceto che gode particolari prerogative, esenzioni, onorificenze e grazie, che a larga mano se gli sono da principi concesse. Per tale fu considerato da Alfonso quando nella contribuzione dei pesi non riguardò i baroni come semplici cittadini, ma per una classe particolare, tenuta da se e separatamente dalle Università a contribuire. Il dirsi dunque che i baroni portando il peso delle gabelle civiche in quelle Università, ove son siti i di loro beni, non siano ad altro tenuti, è lo stesso che opporsi all'espresso letterale stabilimento dalla legge di contributo da Alfonso prescritta. Lo stesso potrebbon dire i Prelati parlamentari: e se l'argomento in contrario valesse per lo baronaggio, dovrebbe valere anche per esso loro, che separatamente, se non per tutti, nella maggior parte dei donativi contribuiscono. Ma come si possono i baroni considerare in confuso col resto del popolo, se i di loro beni feudali non si veggono nè rivelati, nè apprezzati, nè descritti nel ripartimento generale, come i beni di ogni altro particolare cittadino, che vien rappresentato dalla propria Università? Come può essere giustamente equilibrato l'anzidetto ripartimento, se in tal fatta una immensità di beni resta sottratta, come se non avesse esistenza nello Stato, non formando rispettivamente nè carico nè disgravio a tutte le comunità del Regno? Chi ha assunta la difesa de'baroni per questo mezzo di nuovo escogitato, pria di esporlo al Re, dovea darsi carico delle cose anzidette, per non incorrere nella taccia o di positiva mala fede, o di poca riflessione.

Non si creda però che finisca qui il merito di questa grande opposizione. Si dice che i baroni pagano e portano il peso delle *gabelle civiche*; ma quanto, dove, ed in qual maniera pagano? sentiamolo dal foglio del Deputato, ove si legge: *I Baroni, e Feudatarii ancora pagano, dappoichè l'inquilini, gabelloti, terragieri, erbag-*

gieri de' Feudi, e Baronie sono obbligati a pagare alle Università, ch' esiggon dai medesimi le gabelle tutte da loro imposte.

Per farmi strada, e togliere quel velo con cui principalmente, mercè l'addotta eccezione si cerca di adombrare il vero dinanzi agli occhi del Re, bisogna premettere che in Sicilia è da distinguere fra l'economia generale del Regno nella ripartizione de'donativi, o sia de'pesi dello Stato tra le diverse classi de'contribuenti, e la polizia particolare di ciascheduna Università, che volgarmente chiamasi *modo di vivere*, per potere adempire non solo alla rata addossatale nella ripartizione generale, ma ancora a'pesi communitativi e debiti particolari, di cui trovasi gravata. La prima parte disimpegnasi dalla Deputazione del Regno nella maniera di sopra esposta, in cui, come si è veduto, tutto è arbitrio, nè si osserva modo adeguato e giusta regola di distribuzione. La seconda la disimpegna da se ogni Comune co'particolari Consigli approvati dal regio competente magistrato, non essendoci nel Regno legge che stabilisca uniforme modo di vivere in tutte le Università. Quindi varia per quanto varii sono i luoghi ed i particolari pesi, di cui ciascheduno Comune è gravato. Per lo più si fa uso delle gabelle; ma dove più dove meno, dove su di un genere, dove su di un altro: dico per lo più, perchè ci sono anche Università, che vivono con *tassa testatica*¹.

Le gabelle alcune sono imposte su'prodotti, altre sul consumo. Alcune generali ed uniformi in tutte le parti del Regno, altre particolari per alcuni luoghi soltanto. Le gabelle sul prodotto dell'olio e della seta sono universali; tutti e da per tutto egualmente debbono pagare, ma non dee entrare affatto in considerazione. Se i baroni la pagano è giustizia e dovere; ma niente ha che fare col punto che sta in esame.

¹ Prag. II, de vectig. tit. III.

La loro origine si fu per adempire al pagamento di alcuni donativi straordinarii fatti ne'tempi passati che più non esistono. S'imposero allora dette gabelle, e si venderono, e colla vendita si ritrasse quella somma che erasi stabilita darsi alla Regia Corte. In fatti in oggi si posseggono da particolari, che han causa da primi compratori. Quando i baroni asseriscono di soffrire tal peso, in vece di far la loro difesa somministrando al Fisco un valevolissimo argomento esclusivo di quella esenzione e franchigia, che per abuso stan godendo su quei donativi, che attualmente esistono, e se ne dee ripartire con proporzione geometrica il peso, acciò niuno de' contribuenti resti gravato nel ripartimento.

De' dazii su il consumo, ad eccezione di quello chiamato il *Macino*, non se ne può particolarmente ragionare, dappoichè non sono dappertutto gli stessi, o si riguardi la quantità del dazio, o la qualità dei generi su i quali è imposto. Varia, e per l'uno e per l'altra, giusta le particolari indigenze di quei Comuni, ove sono imposti. Basta però dire gabella su il consumo per tirarsene la conseguenza: dunque i baroni che non consumano nel luogo, non la pagano. Costoro che per lo più stanno nella capitale o in altre città principali, certamente non soffrono il peso della gabella della carne, del pesce, del vino, della neve e cose simili, che si consumano nelle terre del Regno, ove son siti i di loro beni. Quivi dovrebbero pagare alle Università la rata della bonatenenza corrispondente al peso de' donativi, come la pagano tutti coloro che vi posseggono beni allodiali e non vi abitano, ma questa rata appunto è quella che affatto non pagano, e che neppure contro di essi è liquidata, perchè, come si è detto, i di loro beni non sono nell'allibramento tassati.

La gabella chiamata del *Macino*, di cui solo si parla nella Prammatica del 1754, comechè sia anche sul consumo merita pur tuttavia particolare riflessione. Una certa economia, che per la medesima sta in uso in al-

cune Università del Regno, dà motivo ai baroni di far giuocare un equivoco, con cui si vuol dare a credere che portino i pesi de' donativi, come tutto il resto dei cittadini. Per rischiararsi la materia, e togliersi l'equivoco che si vuole indurre, è da sapersi che due sono le imposizioni chiamate della *Macina*. L'una di grana ventiquattro di quella moneta, e l'altra di tarì quattro per ogni salma di grano. La prima imposta per portare il peso del donativo di annui scudi 100 mila. La seconda per lo donativo di scudi 300 mila, oggi ridotto ad annue once 72: 712. Siccome la detta gabella non è altro che la maniera colla quale si porta il peso di detti annui donativi, così la Deputazione del Regno nel ripartimento generale non ha riguardo alla medesima, ma ratizza soltanto l'importo e la somma certa di detti due donativi. Ciò è tanto vero, che il primo, ch'è l'unico e solo tra i tredici donativi ordinarii, ratizzato *pro numero animarum* o sia per capitazione, nel ripartimento generale ricade alla ragione di grana dieciannove in circa per ciascheduna persona. Il secondo poi è tra quei dieci, che, come sopra si è veduto, dividonsi pria metà sulle Università demaniali, e metà sulle baronali, ed indi si suddividono su di ciascheduna Università nella propria classe *ad rata bonorum*.

La città di Piazza nel 1710 formò le sue istruzioni approvate dal Tribunale del Patrimonio; e, considerandosi che troppo malagevole anzicchè impossibile sarebbe riuscito di riscuotere tal gabella da coloro, che non consumavano nell'abitato ma in campagna in tutta l'estensione del suo territorio, stabilì per costoro una specie di tassa colonica corrispondente al consumo, che sarebbesi fatto dalle persone impiegate alla coltura de' fondi siti in fuori e distanti dall'abitato, valutando per ogni colono il consumo di una salma di grano all'anno.

Si considerò parimente che tutti dovessero pagare, ancorchè fossero addetti alla coltura de' beni *feudali*, e

se ne addussero i motivi contenuti nelle seguenti parole: *Dichiarando S. E. per maggior intelligenza, che ancorchè i fondi delli Feudi non aggravassero l'Università, per non esser compresi nel ripartimento delli dodici donativi, che dalla Deputazione del Regno si calcolano sopra le facoltà, si ha avuto nondimeno giusta considerazione nelle presenti istruzioni non solo allo stabilimento fatto col preinserto atto, ed altri ordini antecedentemente dati; ma anche, che l'Università viene aggravata dalli beni de' padroni, gabelloti, ed inquilini ed altri, e specialmente dalli formenti, bestiame, seminati, maysi, ed altri, che sono in detti feudi, sì ancora si trov' aggravata dalle persone, che mangiano ed assistono in detti feudi per il donativo de' sudetti scudi 100 mila del macino calcolato sopra le anime, ed inoltre devono concorrere al mantenimento del corpo politico, e soddisfazione de' creditori soggiogatarii, con che su questi riguardi i padroni, gabelloti, inquilini, massari, ed altri di detti feudi devono pagare dette gabelle del Macino consumo, e prodotto ed osservarsi in ciò indistintamente il preinserto atto.*

Queste istruzioni, che per lo più sono adottate dalle altre Università che vivono a gabella, tolgono l'equivoco su cui si fonda la difesa de' baroni. Non meno le medesime che la Prammatica del 1754 fan vedere, che il peso è addetto al consumo, ed in questo conviene anche il foglio del Deputato. La gabella della *Macina* si paga a quelle Università ove si fa il consumo. S'egli è così, il conto, che si fa in detto foglio, è manchevole nel presupposto. Per dimetire e calcolare l'importo della gabella, dovrebbero verificare due estremi, cioè il numero de' cittadini, ed il consumo che fa ciascheduno. Il conto presuppone che ogni cittadino consuma una salma di grano l'anno, perchè tanto si valuta il consumo di un uomo addetto alla coltura: la regola non è adattabile pel resto de' cittadini. I lattanti, gl'impuberi, gl'infermi, i decrepiti, le donne e tutta la gente

delicata non consuma quel pane, che consuma l'uomo di campagna. Gli ecclesiastici, i militari, i padri onusti, e tutt'i franchi, non pagano la gabella del consumo. Nè è da omettersi coloro, i quali, comechè non godono franchigia, per frode se ne sottraggono. Il conto dunque è immaginario, e manca di un'estremo, senza di cui non può affatto reggere.

Al pari del conto sembrami strano tutto quell'altro, che circa tal gabella si dice nel foglio. In generale si considera come vantaggiosa a tutte le Università, e tanto per loro proficua che mercè la medesima potrebbero soddisfare a tutt'i pesi, e togliersi tutte le altre imposizioni, e render così più agevolata, e sollevata la povera gente, perchè non gravata dall'altre gabelle ed imposizioni. In particolare poi si vuole vantaggiosa e benefica per le Università demaniali a motivo, che quivi ci è l'occasione di farsi maggior consumo.

Il buon senso ci detta di non esserci cosa, che maggiormente opprime ed angustia la povera gente, quanto la gabella su il pane che mangia. Assai più de' comodi il peso si risente dal povero, che ha bisogno di maggior quantità di pane per alimentarsi, nè ha tante maniere e sutterfugii a sottrarsene come il ricco. Se il povero, che si sostiene colle fatiche delle braccia da per tutto, non è da gravarsi, molto più in una nazione agricola per lo vantaggio comune i coloni debbonsi risparmiare.

Se l'autore del foglio avesse dato un'occhiata all'ordine circolare del patrimonio del 1713, che leggesi impresso tra le sicule sanzioni, avrebbe veduto che giusto per evitare le frodi, mercè le quali i facoltosi si esentano dal peso della bonatenenza per la rata de' donativi e col pretesto delle gabelle, lo fan tutto rovesciare su de' poveri, si stabilì che la medesima dovesse esigersi giusta il ripartimento generale, in cui, come di sopra ho detto, de'tredici donativi ordinarii dodici si ripartiscono *ad ratam bonorum*¹.

¹ *Sicul. Sanct. Tit. I, de tandis, et donativis § I, num. 33.* E primo per evitare la frode, che molte volte si pratica da Giurati con l'esentare

Non è possibile poi a capirsi, che la gabella della *Macina* sia più proficua alle Università demaniali, che alle baronali. Di sopra ho cennato che il donativo di scudi trecentomila, per cui si porta il peso della gabella di tarì quattro a salma, non è ripartito a numero di anime, ma si divide per metà al Braccio baronale, ed indi si suddivide a ciascheduna Università nel proprio Braccio *ad rata bonorum*. L'ultima numerazione ci fa vedere che nel Braccio baronale il numero de' cittadini sia il doppio di quello, ch'esiste nel Braccio demaniale. Dunque il preteso aumento, se mai fosse vero, lo goderebbero molto più le baronali che le demaniali.

Col conto ed argomento in contrario vuol darsi ad intendere, che colla gabella della *Macina* si paga molto più della rata di quei due donativi, per cui fu imposta. Chi per questa via si sente gravato potrà ricorrere al Tribunale del Patrimonio, e se gli farà giustizia. Questo, ch'è il giudice competente del modo di vivere delle Università, emenderà qualunque eccesso si faccia da

alcuni facoltosi dal pagamento delle bonatenenze commutandole in gabelle, col pretesto di essere ugualmente proficuo all'Università pagarsi l'importo della bonatenenza colle gabelle, quando poi commettendosi frode nel pagamento delle gabelle, li facoltosi restano esenti con questo motivo, e della bonatenenza, e delle gabelle per lo rispetto, che fra loro si usano, e ricade il peso sopra li poveri nell'egualazione del Patrimonio. Intanto ordiniamo, ed a chi spetta incarichiamo, che per l'avvenire non si debba in conto alcuno, e sotto qualsivoglia pretesto esentare niuna persona dal pagamento di detta bonatenenza, ma esigerla da tutt'indistintamente senza eccezione di persona alcuna, e trovandosene qualcheduno esentato con la formalità di pagare gabelle, si debba nuovamente dall'anno 7. Indizione innanti incominciare ad esigere la bonatenenza, come prima, secondo la determinazione fatta nel ripartimento de' donativi, e note lasciate alle medesime Università nell'ultima numerazione dell'anime dell'anno 1680. Delle quali bonatenenze debbono li Giurati di ogni Università mandarci per via di questo Tribunale una nota distinta di quelle persone, le quali son obbligate a pagarla, di quelle, che fin da oggi ne sono state esentate col motivo di essersi permutate in gabelle, e di quelle, che al presente la pagano, e questo non ostante qualsivoglia ordini, che ad istanza di qualsivoglia persona sotto qualsivoglia motivo, e pretesto si abbiano ottenuto, li quali in virtù del presente dichiariamo nulli, ed invalidi, come se mai fossero stati emanati.

comuni in danno de'particolari. Ma non perdiamo di mira il punto di controversia, che si sta esaminando. Tali cose ce ne frastornano, e forse a tale oggetto si obiettano. In oggi deesi vedere se la ripartizione de'pesi sia fatta a dovere. Io la trovo irregolarissima, perchè veggo una ripartizione, con cui sono molti beni esentati. Che poi una tale ripartizione sia proficua a talune, come forse sarà a quelle Università ove esistono molti beni esentati, e gran numero di cittadini che pagano la gabella, non perciò si giustifica ma se ne conferma l'irregolarità, perchè nell'istesso tempo ch'è giovevole a talune Università, dev'essere gravosa per quelle altre, ove esista gran quantità di beni non esentati, e poco numero di cittadini che colla gabella debbono supplire alla rata del carico, e perciò ritorno alle istruzioni di Piazza, che di sopra ho citate.

Le medesime ne dimostrano la ragione, per la quale gli addetti alla coltura de'fondi feudali sian tenuti a pagare tutte due le imposizioni sulla macina. Si ebbero in considerazione non già i terreni feudali che, per non esser compresi nel ripartimento de'dodici donativi, non gravano l'Università, ma bensì a beni particolari, che gl'inquilini ed i coloni tengono a conto proprio ne'fondi, come sono il bestiame, il grano, i seminati, le maggesi ed altro. Si ebbe ancora in considerazione al rizzo del donativo di scudi centomila per via di anime, ed in conseguenza inclusivo di quelle persone ch'erano addette e consumavano in detti fondi, e finalmente considerossi che i padroni, inquilini, coloni ed altri a fondi feudali addetti eran tenuti a concorrere al mantenimento del *corpo politico*, cioè alle spese communitative dell'Università ed alla soddisfazione de'creditori soggiogati.

È ben di meraviglia il vedere la franchezza, con cui per parte de'baroni si ricorre alla prammatica del 1754 per dare ad intendere, che portano il peso de'donativi *ordinarii*, quando nulla affatto contribuiscono. Che sia

così, fa d'uopo sapersi che tutti coloro, che possedevano beni non allibrati dalla Deputazione del Regno, e perciò nel ripartimento generale non sottoposti a tassa di bonatenenza pe' detti donativi, pretendevano ne' loro fondi l'esenzione dalla gabella della macina. Continue erano le liti su di tal punto, varie le decisioni, e moltissime le particolari convenzioni colle Università; ma quasi tutte a di loro danno. Il Tribunale del Patrimonio per togliere tutte queste cose esaminò il punto generale in contraddizione di tutte le parti interessate. Non solo i fondi feudali de' baroni, ma ancora i beni de' cittadini palermitani, degli ecclesiastici, delle Chiese, de' luoghi pii, de' padri di dodici figli, e di altri per privilegio franchi nell'allibramento generale non eran compresi. Comune era la causa di tutti costoro, dappoichè non si esaminò se bene o male eransi tali beni esentati. Non poteva il Tribunale del Patrimonio entrare in questa cognizione. Il punto, che cadde in esame si fu: se, posta l'esenzione dell'allibramento, i padroni de' fondi esentati fossero o no tenuti alla gabella della Macina.

Ho avuta l'occasione di osservare un'allegazione allora fatta, il di cui assunto era che pagandosi da coloni la gabella, gravavansi indirettamente i fondi, che in tal fatta o rimanevano sottoposti a doppio peso, se per altra via direttamente contribuissero, o restavan privi della franchigia se fossero per privilegio franchi, rapportandosi quanto su di questa antichissima controversia erasi detto da scrittori del foro nommeno siculo che napoletano.

Un tal punto fu deciso a favore delle Università, perchè ebbesi per vero che il peso era imposto sul consumo, quindi mero personale, che nè direttamente nè indirettamente gravava i fondi, ma coloro soltanto che erano addetti alla coltura. Il Tribunale ne diè parte al Re, e d'ordine regale se ne distese la Prammatica.

Che sia così con chiarezza si deduce dal tenore della medesima. Infatti si ordina prima *che li tarì cinque*

grana 4 per salma si debbano indistintamente esigere da ogni ceto di persone, a riserva delli padri di dodici figli, e degli ecclesiastici per essi e per le persone designate nelli stabilimenti, e reali ordini per la riforma delle franchigie degli ecclesiastici emanati. Ecco che in tal fatta nell'istesso tempo che tutti son sottoposti alla gabella del consumo, sono eccettuati coloro, che per gli stabilimenti regali godeano esenzione personale, come sono i padri onusti e gli ecclesiastici. Indi si soggiunge: Che tutti li gabelloti, inquilini, coloni, ed agricoltori di qualsivoglia stato, origine, e condizione, che siano, debbano indistintamente pagare le riferite gabelle a ciascheduna Università, nel di cui territorio arbitriano, e tengono feudi in gabella, o inquilinaggio, ancorchè questi fossero feudi, o altri fondi privilegiati, che godessero franchigia reale, o personale siano di baroni, siano di Chiese, o di ecclesiastici anche regolari, opere pie, cittadini Palermitani, padri di dodici figli, e qualsivogliano altri privilegiati in persone, o ne' beni; con che se fossero cittadini, o abitanti domiciliati nell'Università pagar dovessero le riferite gabelle del Macino non solo a misura delle di loro imposizioni, ma anche quella maggior somma, che per altri pesi si ritroverà dalla rispettiva Università disposta. Dunque non son sottoposti al pagamento i fondi de' baroni, degli ecclesiastici, dei padri onusti ed altri di sopra espressi, ma coloro che li coltivano; e ciò è tanto vero che in altro luogo della stessa Prammatica si legge, che un tal peso non si paga sopra il prodotto, o estrazioni de' frumenti degli feudatarii, degli ecclesiastici, e delli cittadini di Palermo, ma quando va a macinarsi il formento per consumarsi; in maniera, che lo pagano quelli che mangiano, ancorchè siano miserabili, e non possedono beni.

A ben riflettere il merito dell'eccezione de' baroni quando ricorrono a questa Prammatica, si riduce nel dire che i di loro fondi contribuiscono al peso de' donativi, perchè coloro che li coltivano, tuttocchè misera-

bili e nullatenenti, pagano la gabella per quel che mangiano.

Oh che bella solida e ben fondata ragione dimostrativa dell'assunto! E pure colla medesima si è avuto il coraggio di attaccare il Governo di Sicilia, di non aver esposto al Re il vero. Gl'inquilini delle case che appigionansi, ed i coloni de' fondi allodiali de' particolari portano l'istesso peso, e son tenuti alla gabella nella stessa maniera che i coloni de' fondi feudali; ma ciò non ostante le case ed i territorii de' particolari sono allibrati e sottoposti pe'donativi *ordinarii* al peso della bonatenenza che, come di sopra ho detto, dà la norma di rattizzare il carico su ciascheduna Università, e ricade nel Braccio demaniale a tari 23:12 $\frac{4}{2}$ per once cento di capitale, ed a tari 18:11:2 nel Braccio baronale. Se da tal peso i beni feudali sono esenti, senza negar l'evidenza, non si può sostenere che contribuiscono a'donativi.

Nè giova il dire che anche i cittadini nella propria patria non portano il peso della bonatenenza, ma solo i forestieri; poichè questo non è ragionare ma è voler equivocare perpetuamente tra l'economia generale del Regno, che si tiene dalla Deputazione nel ripartire il carico de'donativi, col modo particolare di vivere di ciascheduna Università. Il peso della bonatenenza pe'donativi *ordinarii* nel ripartimento generale è indistintamente caricato a tutt'i bonatenenti. In questa operazione non si riguarda all'incolato del proprietario, ma al fondo che possiede in qualunque parte del Regno sia sito, con darsene carico a quell'Università, nel di cui distretto ritrovasi.

È vero che in alcune Università, ove vivesi solo a gabella, il cittadino abitante non paga loro la tassa di bonatenenza per la rata de'donativi (il che, se si osservasse l'ordine circolare del 1713 di sopra rammemorato non potrebbe farsi), ma dee pagare tutte quelle tali e tante gabelle, che son sofferte non solo al carico della bonatenenza pe'donativi, ma a tutti gli altri pesi civici e de-

biti, de' quali rispettivamente le Università sono gravate; e tra le tante gabelle paga anche quella della *Macina*, non già a tari cinque e grana 4 la salma, ma bensì a quell'alterata ragione, a cui l'indigenza della propria Università la fa crescere. Ciò è tanto vero che in alcuni luoghi pe'cittadini il peso di questa gabella è in somma eccessiva, molto maggiore di tari 5:4 la salma. All'incontro il proprietario non abitante, ancorchè l'Università viva a gabella, paga alla medesima pe'donativi *ordinarii* la bonatenenza de'suoi poderi, e di più per gl'istessi poderi paga la gabella della macina sul consumo solo alla ragione di tari cinque e grana 4 la salma.

Pongasi ora in paragone il peso, che si soffre da'semplici proprietari pe'loro beni, con quello de'baroni, e si conoscerà la gran differenza, che corre tra gli uni e gli altri. I primi rispettivamente, oltre la gabella di tari 5:4 a salma di consumo o colla tassa della bonatenenza che pagano o col peso di tante *gabelle civiche* che soffrono, contribuiscono alla rata de'donativi *ordinarii* in quella Università dove abitano, o dove son siti i di loro beni. I secondi all'opposto pe'loro poderi, oltre a detta gabella di tari 5:4 a salma di consumo che soffrono i loro coloni, non pagano bonatenenza nè altre civiche gabelle; dunque a'donativi *ordinarii* nulla contribuiscono.

Qui cade in acconcio di richiamare alla memoria quella esorbitante gravezza e quel gravissimo torto, che a'particolari proprietari si è fatto dalla Deputazione del Regno nella ripartizione di detti donativi, che da me in altra occasione fu rilevata. La tassa della bonatenenza di sopra rapportata riguarda non tutt'i tredici donativi ordinarii, ma soltanto dodici, dappoichè il donativo di scudi centomila, per cui si porta il peso di un tari e grana quattro a salma, non si è rattizzato a rata di beni, ma per via di capitazione e numero di anime. Tra i dodici si è considerato il donativo di scudi 300 mila, per cui si porta il peso di tari 4 a salma. Da ciò

ne risulta che il donativo di scudi trecentomila duplicatamente lo soffrono i particolari proprietari, pagando per una mano la tassa della bonatenenza, e per l'altra l'intera gabella del consumo di tari 5: 4 a salma.

Dippiù: se la Prammatica in rapporto de' beni feudali considera la gabella della macina unicamente per lo consumo, che fanno i coloni che li coltivano, sarà innegabile che tutti que' corpi, quelle prestazioni, e que' diritti feudali, che di niuna o di poca coltura ha di bisogno, o niuno o poco sarà il peso che soffrono. Tali sono gli oliveti, i boschi, i pascoli. Tali sono ancora le decime, i terraggi, le coverture, i censi; e tali finalmente sono i prodotti di tutt'i diritti esclusivi di *Forno, Trapeto e Taverna* e cose simili, e de' diritti giuridizionali di cui nel sistema feudale da per tutto si abbonda.

Finalmente è da distinguersi l'immensità de' beni, che i baroni posseggono nelle Università de' proprii loro feudi, e quei pochi che posseggono nel territorio delle città demaniali. Oh quanto è differente la sorte degli uni e degli altri! Quivi forse sarà vero, ed io non ne voglio dubitare, che i di loro coloni saranno astretti al pagamento della gabella della macina. Dopo i tanti ordini circolari emanati dal Tribunale del Patrimonio, e specialmente dopo dell'anzidetta Prammatica, che tutti ci dimostrano la renitenza de' baroni, e l'esorbitante pretesione di comunicare agli affittatori de' fondi, coloni, erbaggi ed altre persone di loro pertinenza quella franchigia ed esenzione da' pubblici pesi, che essi abusivamente stanno godendo, i coloni non saranno immuni; ma che segua lo stesso nelle Università baronali quanto è bene a desiderarsi, altrettanto è difficile a crederci.

In Sicilia i baroni scelgono i giurati, o siano gli amministratori delle Università de' loro feudi. I giurati ai baroni che li eleggono rendono conto della propria amministrazione, ed un Deputato del Regno capo del Braccio ecclesiastico nel foglio rimesso al Supremo Consi-

glio di Finanze ha rapportato come cosa notoria che nelle terre baronali gli annui *sopravanzi del patrimonio civico* vanno a profitto de' baroni.

Per dimostrare il contrario si asseriscono nel foglio gli ordini del Tribunale del Patrimonio contra il Duca di Monteleone ma per l'appunto tal esempio ne fa vedere che nelle Università proprie i coloni ed altri addetti a' fondi de' baroni non pagano. Tralascio di dire che se generalmente si pagasse l'avrebbero i baroni documentato. Sarebbe riuscito loro troppo facile il farlo senza ricorrere ad un esempio singolare di un barone forestiero. Il Fisco, o sia il procuratore della Deputazione, è procuratore *ad lites* in Sicilia di detto cavaliere, onde dee sapere che il suo principale per tanti feudi e baronie, che tiene in quel Regno, nulla paga. Il rationale della casa per ordine del Vicario generale ce lo attesta ¹.

È vero che sia stato obbligato a pagare soltanto per Terranova, perchè ci fu l'occasione di cadere sotto gli occhi del Tribunale il patto, che avea egli accordato agli arrendatori di alcuni suoi beni, con cui accordava loro la franchigia di tutte le gabelle. Si dovea eguagliare il patrimonio di quella Università per imporsi il surrogato al diritto proibitivo del tabacco; così il Tribunale si avvide del patto, ed ordinò che il Duca pagasse non solo la gabella del consumo, ma tutte le altre *gabelle civiche*

¹ Palermo 10 dicembre 1783: Faccio fede io qui sottoscritto Rationale generale degli Stati di S. E. il Signor Duca di Terranova in Palermo, qualmente avendo di commissione del Dottor D. Tommaso Alessandrini Procuratore Generale del lodato Signor Duca perquisiti i libri di questa Contadoria per gli Stati di Terranova, Avola, Caronia, Montedoro, Casteltermine, Favore, e S. Angeli Muxiaro dall'anno da Settembre 1751 a tutto Agosto 1781, non ho ritrovato pagamento alcuno fatto per dritti di gabelle civiche alle rispettive Università de' suddetti Stati, nè per di lor conto alla Regia Corte, o al Tribunale del Real Patrimonio. Osservata similmente questa controscrittura della Città, e Stato di Castelvetro per quegli ultimi anni di economia, che qui si trova formata, cioè da Settembre 1778 fino al giorno presente, nè tampoco ho ritrovato per la suddetta causa pagamento a favore dell'Università dello Stato medesimo. Ed in fede del vero etc. Francesco Milera Rationale.

alle quali gli affittatori eran tenuti. L'esempio non solo non dimostra che i baroni portino il peso de' donativi, ma che, non ostante gli ordini circolari del patrimonio e la prammatica, cercano di profittare negli affitti dei loro fondi, con esentar dal peso i conduttori, e le altre persone che vi sono addette.

Or sia di ciò quel che si voglia, a me pare che da questo dilemma non si possa uscire, postochè si è lasciato d'insistere nella pretesa immunità per lo servizio militare. Il baronaggio nel contributo de' donativi *ordinarii* o dee considerarsi come un ceto distinto e separato, o in confuso con tutto il resto de' cittadini. Nel primo caso dee separatamente dalle Università contribuire la sua quota direttamente alla Regia Corte. Nel secondo debbono allibrarsi i suoi beni, come si allibrano i beni di tutt'i cittadini proprietari, e sottoporsi a quel peso di bonatenenza, che gli altri soffrono, e che nel ripartimento generale si pone a carico di tutte le Università del Regno. Quando non si faccia nè l'uno nè l'altro i pesi necessarii per la difesa, conservazione e mantenimento dello Stato non si soffriranno da tutti gli Ordini del Regno; e gli Ottimati troveranno sempre uno scampo indegno del loro zelo e della loro fedeltà.

Per non interrompere l'ordine con cui questo capo è stato dettato, mi è paruto di confinar nella fine del medesimo, come un appendice, le risposte a tutto ciò che si è detto a voce riguardante la pretesa esenzione de' baroni; e che non si è avuto lo spirito di scrivere, ma si è avventurato incognito per sorprendere.

I. Dal Parlamanto del 1514 a cui si ricorre dal Deputato per dimostrare che i baroni pe' feudi non siano tenuti, si ricava tutto il contrario. Trattavasi in quel Parlamento del donativo *ordinario*, a cui l'intero Regno obbligossi, e si soggiunse, *de lo quali donativo non sia exempto persona alcuna, tanto privilegiata, come non privilegiata, offitiali, et privati, etiam feudatarii de bonis bor-*

gensaticis, quae sunt in Civitatibus, et terris regii demanii, ma che tutti pagano secondo la facultati de ogniuno. L'oggetto di queste parole, che furono la prima volta aggiunte al *nemine exempto*, fu l'equilibrio de' Bracci, non già la pretesa esenzione de' baroni. In tal fatta si volle toglier loro il pretesto di poter dire che, soffrendo il peso nel Braccio militare, non fossero ad altro tenuti col demaniale, per non restare gravati da doppio servizio nel militare e nel demaniale. Ogni altra intelligenza, che voglia darsi all'anzidette parole, è stranissima, e produrrebbe grandissimi assurdi. Ne' Parlamenti sussecuti per l'istesso donativo sino all'anno 1528 si leggono le consimili espressioni, dalle quali altro non si ricava se non che, considerandosi nella persona de' baroni due patrimoni distinti e separati, cioè patrimonio fedele o sia militare, e patrimonio burgense o sia allodiale, che per questo secondo fossero tenuti a contribuire nel demanio.

II. La protesta, che si obietta d'essersi fatta nel Parlamento del 1535, non pruova la pretesa esenzione. In detto anno l'Imperadore Carlo V si portò in Palermo. Con tale occasione dal Regno se gli fece un donativo straordinario di ducati 250 mila, de' quali ne furon caricati 50 mila ai baroni. Tutto il Regno allora protestossi che tal donativo si faceva *pro hac vice tantum, ita quod numquam ullo tempore pro tali, vel alia simili causa quomodocumque, et qualitercumque si pocza trahiri a conseguenza, ch'è servitio gratuito, e che li tre Bracci de lu Regno, in tali casu non poczano pregiudicari a li Baroni e Feudatarii, ne ancora la maggior parte de li Baroni pocza pregiudicari a la minori.*

Si rifletta che tutto l'appoggio di tal protesta si fu d'esser quello donativo *gratuito*. Sia così. La protesta certamente non è titolo d'esenzione; ed ancorchè fosse tale in occasione consimile, se si richiedesse un donativo perchè si fece a Carlo V, potrebbero i baroni dire che quel caso non si possa addurre in esempio, per essersi espressamente protestato.

Di più le proteste in tutt'i Parlamenti di Sicilia non sono tanto rare; sono anzi frequentissime, e nascono da un principio erroneo, cioè che i donativi siano largizioni spontanee, e ch'essendo tali allora siano tenuti, quando siansi obbligati; dappoichè pe' Capitoli di Papa Onorio, che si vogliono adottati dal Re Giacomo, in soli quattro casi si possono imporre collette, donativi, tasse ed altre cose simili, che tutti sono sinonimi. Che sia così chiaramente si scorge da' Parlamenti che si tennero nel 1661 e nel 1664. Si stabilì nel primo un donativo di scudi 50 mila in occasione del matrimonio dell'Infanta Maria Teresa col Re di Francia. Non vi si legge alcuna protesta; anzi espressamente si dice che ciò era conforme al tenore del Capitolo 6 del Re Giacomo e del Re Martino. Col secondo si fece un consimile donativo in occasione del matrimonio dell'Infanta Margherita coll'Imperadore Leopoldo, e neanche vi si legge protesta, ed espressamente si riportano ai Capitoli del Re Giacomo.

Se si voglia far sistema da quello che sparsamente in taluni Parlamenti trovasi o per ignoranza o per malizia o a caso asserito o alla diversa maniera che si è tenuta nel contribuire a' pesi, si ci perde certamente il cervello. Tutto è stato arbitrio, tutto è stato capriccio; ed i Parlamenti si son dettati com'è tornato più conto ai baroni. Questa verità sin da un secolo e mezzo addietro si manifestò da Mario Cutelli ch'è uno de' più accreditati scrittori del Foro Siciliano. Tutto che allora il disordine non fosse giunto a quello eccesso in cui è oggi: *nec profecto (egli scrisse) fidendum est, aut innitiendum suffragiis eorum, qui comitiis intersunt, cum ex iis nullus, nisi misera plebes oneribus praematur; ipsi enim, parum in quo contribuunt, aliunde sibi, vel a Rege, vel a plebe ipsa resarciri curant. Alii sunt adhibendi Consilii*¹.

¹ Cutellus in Cod. cap. 2. Reg. Jacob. nota 7, pag. 14.

Già altrove si è dimostrato di qual peso e forza siano i Parlamenti in Sicilia, e quel che per lo passato si è fatto. Quando non sia ben fatto debbe essere oggetto di riforma, e non già di regola a quel che dovrà farsi per l'avvenire. Qui sol basta soggiungere che, attento i Capitoli di Giacomo, o sia di Papa Onorio, la ragione sarebbe uguale tra baroni e le Università. Ne' casi, nei quali son tenuti gli uni son tenute anche le altre. Dunque pe' donativi che attualmente esistono, o debbano contribuir tutti o nessuno. Non ci è motivo particolare d'esenzione per alcuni, perchè Papa Onorio, che volle mettere limiti alla sovranità, ad eccezione di quattro casi, proibì qualunque servizio, qualunque colletta, qualunque sovvenzione, non già a favore de' baroni solamente, ma di tutto intero il Regno.

III. Ma stiasi anche in oggi, contro il senso comune di tutta Europa, a' Capitoli di Papa Onorio, e la Sicilia sia quell'angolo solo della terra dove s'abbiano a venerare. Pe' donativi che fanno il soggetto della questione, non può cadere alcun dubbio; dappoichè in tutt'i Parlamenti, ne' quali furono rispettivamente stabiliti, i baroni intervennero, consentirono e si obbligarono sotto il nome di *Braccio militare*.

Io non mi poteva mai indurre a credere che si potesse dire quel che ora sento obiettersi in contrario, cioè che l'obbligo del Braccio militare s'intenda solo a danno delle Università baronali, e non già de' baroni. Qui veramente mi pare che si voglia insultare la ragione altrui.

Tutti gli Ordini del Regno di Sicilia, tutt'i ceti, le persone, le comunità son comprese sotto i nomi collettivi di *Braccio militare*, di *Braccio ecclesiastico* e di *Braccio demaniale*. Se i baroni non sono compresi tra questi tre Bracci, bisogna dire che non ci siano in Sicilia. In tutt'i Parlamenti espressamente si spiega, parlando de' tre Bracci, che rappresentino tutto il Regno, da questi tre Bracci son rappresentati, ed il loro Braccio non può esser altro che il *militare*.

Si lascino i Parlamenti, e si stia all'atto più solenne e sacrosanto, ch'è il giuramento di fedeltà, che da sudditi si presta al proprio Sovrano, e si vedrà quanto sia vero quel che da me si dice. Nel Parlamento del 1499 si fece un tale atto, e nel medesimo parlandosi di tutti e tre i Bracci si disse: *Nos omnes totum Regnum representantes per nos, et successores nostros etc.* Della istessa espressione si fece uso nel 1703 in occasione di altro giuramento di fedeltà. In una parola in tutt'i Parlamenti si esprime che i tre Bracci rappresentano tutto il Regno.

Il dirsi che sotto il nome de' Bracci non siano compresi i baroni è l'istesso che dire, che i baroni non abbiano mai prestato il giuramento, che non siano tenuti a prestarlo; che i baroni non godano delle grazie o confermate o accordate ai Bracci, dai quali si son richieste; il che sarebbe una mostruosità, una contraddizione, perchè i Baroni son quelli che principalmente son tenuti a prestare il giuramento, e che maggiormente partecipano delle grazie, o accordate o confermate a richiesta de' Bracci. Dippiù il dirsi il contrario sarebbe l'istesso che mentire il proprio fatto; poichè i baroni pagano once cinquecento per lo soldo del Presidente della Giunta di Sicilia, perchè nel Parlamento del 1720, si stabilì *pagarsi una metà dal Braccio militare (cioè da baroni) ed Università baronali, ed altra metà dal demaniale, contribuendo Palermo nella decima parte della metà del Demanio.* Ciò posto è innegabile che col Braccio militare vadano compresi i baroni.